



DE/PE/S10    Oggetto: Programma di sviluppo rurale 2007-13 - Asse II misura  
 0 NC                      2.1.4 - Pagamenti agroambientali - sottomisura b) -  
                              Sostegno all'agricoltura biologica - Bando a  
 Prot. Segr.                condizione per l'annualità 2007.  
 883

L'anno duemilasette addì 2 del mese di luglio in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- Spacca Gian Mario	Presidente
- Agostini Luciano	Vice Presidente
- Amagliani Marco	Assessore
- Ascoli Ugo	Assessore
- Carrabs Gianluca	Assessore
- Ciaccaglia Gianni	Assessore
- Marcolini Pietro	Assessore
- Mezzolani Almerino	Assessore
- Minardi Luigi	Assessore
- Petrini Paolo	Assessore
- Pistelli Loredana	Assessore

Sono assenti:

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Petrini Paolo.

#### NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2007-13. Asse II – Misura 2.1.4 Pagamenti agroambientali – Sottomisura b) Sostegno all'agricoltura biologica. Bando a condizione per l'annualità 2007**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Agricoltura Forestazione e Pesca dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Agricoltura Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

- di autorizzare per l'annualità 2007 l'attivazione di un bando per la misura 2.1.4 - sottomisura b) "*Sostegno all'agricoltura biologica*" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Marche;
- di attivare il bando in questione, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, con procedura condizionata all'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Marche da parte della Commissione Europea;
- di stabilire che per l'anno 2007 possono presentare domanda gli imprenditori agricoli che al momento della presentazione della domanda di aiuto, abbiano adottato nelle proprie aziende il metodo di produzione biologico, in conformità alle disposizioni riportate nell'allegato B;
- di fissare al **31/07/2007** il termine per la presentazione delle domande di aiuto;
- di fissare i criteri di priorità e le ulteriori disposizioni di espletamento della procedura in questione come riportato nel documento "Disposizioni attuative del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della regione Marche" con riferimento ai pagamenti agroambientali (Asse II - misura 2.1.4 - sottomisura b) "*Sostegno all'agricoltura biologica*") di cui all'allegato B alla presente deliberazione;
- di stabilire che, per quanto specificato al secondo trattino della presente deliberazione, il richiedente assuma, sottoscrivendo apposito modello di dichiarazione di cui all'allegato "C" alla presente deliberazione, i seguenti impegni:
  1. di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione dell'azione in questione da parte della Commissione Europea o per l'obbligo di apportare al PSR modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;

*Cy M*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

2. di applicare, fin dal momento della presentazione della domanda per l'annualità 2007, gli obblighi previsti dal PSR per la sottomisura alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;
  3. di accettare ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
- di consentire la possibilità di recesso dall'impegno ai beneficiari che presenteranno apposita istanza al momento dell'approvazione del PSR da parte della Commissione Europea;
  - di destinare 3 milioni di euro all'attivazione del presente bando per l'annualità 2007;
  - il presunto onere a carico della Regione per l'anno 2007 sarà imputato sul capitolo 30906710 UPB 3.09.06 del bilancio 2007.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

(Bruno Brandoni)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

(Gianfranco Spacca)

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO****Normativa di riferimento**

- Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001;
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5/09/06 recanti disposizioni per la transazione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. 1698/2005 del Consiglio;
- Decisione 2006/493 del Consiglio del 19/03/06 che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza (L 195);
- Decisione della Commissione Europea n. 2006/636/CE del 12 settembre 2006 notificata con il n° C82006) 4024, che ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEASR per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2007-2013;
- Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 31 ottobre 2006, notificato alla Commissione Europea e dichiarato ricevibile con nota dell'11/01/2007;



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Regolamento (CE) n. 1974/2006 del Consiglio "Disposizione generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 del Consiglio recante le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
- D.A. 50/07 del 17/04/2007 del Consiglio Regionale concernente *"Programma di sviluppo rurale della regione Marche in attuazione del Reg. CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005"*.

**Motivazione**

Il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, abroga il reg. 1257/99 a decorrere da tale data e stabilisce le modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013.

In particolare, l'art. 39 del regolamento in questione, definisce, tra le misure volte a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, i pagamenti agroambientali come impegni volontari che oltrepassano le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del reg. (CE) n. 1782/2003, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e regionale.

Infine, tra le norme comunitarie risulta opportuno citare i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del reg. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale.

Il PSR 2007-2013 è stato adottato dalla Regione Marche con deliberazione amministrativa del consiglio n. 50/07 del 17/04/2007, in cui sono indicati, tra l'altro, le strategie e le priorità di intervento, gli obiettivi specifici a cui queste si ricollegano, il piano finanziario e la descrizione delle misure e delle sottomisure prescelte per attuare la strategia di intervento.

Considerato, inoltre, che il PSR 2007-2013 prevede, in attuazione di quanto disposto con il richiamato articolo 39 del reg. (CE) n. 1698/2005, la concessione di pagamenti agroambientali per gli interventi compresi nella misura 2.1.4 e che il piano finanziario contenuto nel cap. 6 relativo alla "Pianificazione Finanziaria" prevede per la misura l'importo di 84,57 milioni di euro di spesa pubblica totale (di cui 38,793 milioni di euro vincolati ai trascinamenti dalla precedente programmazione 2000-2006, cioè per impegni agroambientali intrapresi ai sensi del reg. CE 1257/99 prima del 1° gennaio 2007), sono disponibili 45,777 milioni di euro per soddisfare i pagamenti agroambientali del periodo 2007-2013.

In particolare, in relazione a quanto sopra, le risorse assegnate per l'annualità 2007, di cui al presente bando, ammontano a 3 milioni di euro. Occorre anche precisare che i fondi in questione (comunitari e statali) non transitano a carico del bilancio regionale.

Secondo quanto specificato nel cap. 3.1.4.6 del PSR, in ragione delle considerazioni svolte a partire dai punti di forza e di debolezza dell'analisi SWOT, si ritiene necessario assicurare che nel 2007 vengano soddisfatti i seguenti fabbisogni fondamentali quali:

- sostenibilità del rapporto tra agricoltura e salvaguardia dell'ambiente (acqua, suolo, biodiversità) e del paesaggio;
- sviluppo dell'agricoltura biologica;

ag



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- sviluppo della biodiversità e miglioramento del benessere animale.

Tenuto conto del fatto che è terminato nel 2006 il periodo di attuazione di azioni del PSR 2000-2006 (quali le F1 e F2) in grado rispondere ai citati fabbisogni, si ritiene opportuno attivare già dall'anno 2007 un bando specifico per la misura 2.1.4 - sottomisura b) "*sostegno all'agricoltura biologica*" con procedura condizionata all'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Marche da parte della Commissione Europea (si veda l'allegato A alla presente proposta di deliberazione).

Preso atto delle circolari AGEA n. 13 Prot. N. 25531/UM dell' 8/06/2007, pervenuta il 12/06/07, con la quale, tra l'altro, viene comunicata la proroga al 31/07/2007 per la presentazione delle domande relative alla misura 2.1.4, sott. b) del nuovo periodo di programmazione (2007-2013) e n. 14 Prot. n. 25558/IM del 12/06/2007 con la quale vengono fornite precisazioni sulle modalità di presentazione delle domande.

In relazione a quanto sopra occorre stabilire che:

- per l'anno 2007 possono presentare domanda gli imprenditori agricoli che, al momento della presentazione della domanda, abbiano adottato nelle proprie aziende il metodo di produzione biologico in conformità alle disposizioni riportate nell'allegato B;
- è fissato al 31/07/2007 il termine per la presentazione delle domande di aiuto;
- i criteri di priorità e le ulteriori disposizioni di espletamento della procedura in questione sono riportati nel documento "Disposizioni attuative del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della regione Marche" con riferimento ai pagamenti agroambientali (Asse II - misura 2.1.4 - sottomisura b) "*Sostegno all'agricoltura biologica*") di cui all'allegato B alla presente proposta di deliberazione;
- per quanto incrisce il bando a condizione, il richiedente sottoscriva gli impegni specificati nel modello di dichiarazione di cui all'allegato "C" alla presente proposta di deliberazione.

Si reputa opportuno consentire, ai beneficiari che presenteranno apposita istanza, la possibilità di recesso dall'impegno al momento dell'approvazione del PSR da parte della Commissione Europea.

**Esito dell'istruttoria**

Per quanto sopra osservato, si predispone la presente proposta di deliberazione per l'adozione del bando in questione, completa degli allegati relativi a:

- "Programma di Sviluppo Rurale 2007-13. Asse II - Misura 2.1.4 *Pagamenti agroambientali* - Sottomisura b) *Sostegno all'agricoltura biologica*. Bando a condizione per l'annualità 2007" (allegato A)
- "Disposizioni attuative del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della regione Marche" riferite ai pagamenti agroambientali (allegato B)
- "Modello di dichiarazione" per gli impegni del richiedente riferiti al bando a condizione (allegato C).

**Il responsabile del procedimento**

(dott. Luigino Marcozzi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Agricoltura Forestazione e Pesca**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

**Il dirigente del servizio**  
(avv. Cristina Martellini)

*Cristina Martellini*

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta la copertura finanziaria del presunto onere derivante dalla presente deliberazione con riferimento alla disponibilità del capitolo 30906710 UPB 3.09.06 del bilancio 2007, quale quota di cofinanziamento regionale PSR 2007-2013.

**La responsabile**  
(dott.ssa Stefania Denaro)

*Stefania Denaro*

La presente deliberazione si compone di n. 30 pagine, di cui n. 24 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**Il segretario della Giunta**  
(dott. Bruno Brandoni)

*B. Brandoni*

*gr*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****Allegato A****PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-13. ASSE II – MISURA 2.1.4 PAGAMENTI AGROAMBIENTALI – SOTTOMISURA B) SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA. BANDO A CONDIZIONE PER L'ANNUALITÀ 2007**

*Le presenti disposizioni forniscono precisazioni in merito all'attuazione del presente bando, sulla base delle norme di cui agli Artt 36 (a) (iv) e 39 del Reg. (CE) N° 1698/2005, Artt 27, 28, 44, 45, 46, 48 e 53 e punto 5.3.2.1.4. dell'Allegato II del Reg. (CE) 1974/06, e del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche (nel seguito PSR).*

**Misura – Sottomisura**

Misura 2.1.4 Pagamenti agroambientali – Sottomisura b) Sostegno all'agricoltura biologica

**Annualità**

2007

**Dotazione finanziaria assegnata**

3 milioni di euro

**Beneficiari**

Imprenditori agricoli che al momento della presentazione della domanda abbiano adottato nelle proprie aziende il metodo di produzione biologico

**Scadenza per la presentazione delle domande**

31/07/2007

**Responsabili di procedimento**

Responsabile regionale: dott. Luigino Marozzi

Per comunicazioni telefoniche o a mezzo fax si prega di fare riferimento a Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, tel. 071-806.3596; fax 071-806.3019

**Responsabili provinciali:**

Ancona - Maurizio Coloccini - Tel. 071-808312 – email: [maurizio.coloccini@regione.marche.it](mailto:maurizio.coloccini@regione.marche.it)

Ascoli Piceno - Astrid Menghi - Tel. 0736-332911 – email: [astrid.menghi@regione.marche.it](mailto:astrid.menghi@regione.marche.it)

Macerata - Orazio Mancinelli - Tel. 0733-2932266 – email: [orazio.mancinelli@regione.marche.it](mailto:orazio.mancinelli@regione.marche.it)

Pesaro-Urbino - Stefano Battisti - Tel. 0721-3768250 – email: [stefano.battisti@regione.marche.it](mailto:stefano.battisti@regione.marche.it)

**Modalità di presentazione delle domande**

I beneficiari, così come individuati in precedenza, per avere diritto all'aiuto per l'annualità 2007 devono presentare alle Strutture Decentrate Agricoltura della Regione Marche competenti per territorio (nel seguito "SDA"), in cui è ubicata la maggior parte della superficie, apposita domanda aiuto, debitamente compilata e sottoscritta nei modi di legge, utilizzando il modello di domanda previsto dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN.

Per l'accesso al portale SIAN è necessario connettersi all'indirizzo [www.sian.it](http://www.sian.it).

*uy*





## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Al caricamento della domanda sul portale SIAN sono autorizzati i Centri di Assistenza Agricola (CAA) e la Regione Marche. Le istruzioni per questa fase operativa sono contenute nelle Circolari AGEA Prot. N. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 e n 14, prot. N. 25558/UM del 12/06/07, che è disponibile sul sito di AGEA all'indirizzo [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it). I relativi manuali sono scaricabili dall'area riservata agli operatori del portale SIAN alla voce di menu "Manuali Sviluppo Rurale".

**Il beneficiario che ha dato mandato al CAA o a soggetti terzi sottoscrive nei termini di legge la domanda che resta agli atti di quest'ultimo; di seguito il CAA o il soggetto terzo effettua il caricamento on-line della domanda nel Sistema SIAN ed il successivo rilascio. Una copia della domanda firmata in originale, completa della seguente documentazione va presentata alla SDA competente per territorio entro dieci giorni successivi alla scadenza fissata:**

- a) copia documento d'identità;
- b) modello di dichiarazione del richiedente per gli impegni relativi alla natura specifica del bando a condizione di cui all'allegato C
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di priorità di cui all'allegato D.
- d) relazione tecnica;
- e) planimetria aziendale con indicazione e numerazione (come da piano annuale di produzione "PAP" degli appezzamenti interessati;
- f) modello 2.1.4 b) in cui devono essere riportati gli appezzamenti, le relative colture e la rotazione biennale.

La documentazione pervenuta successivamente a tale data non verrà presa in considerazione per il calcolo delle priorità.

**Fasi e tempi del procedimento amministrativo**

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., il procedimento amministrativo relativo alla concessione dei benefici previsti dal presente bando si intende avviato dal giorno successivo alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande. In tal senso la pubblicazione del presente bando avrà anche valore di comunicazione di avvio del procedimento per ogni singolo richiedente, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 7 della L.R. 30/10/94 n. 44.

Con l'operazione di "rilascio" della domanda nel SIAN, essa è resa disponibile per le seguenti fasi istruttorie, che sono a totale carico della Regione, la quale si avvale delle procedure informatiche del portale:

**Presa in carico delle domande**

È la fase preliminare con la quale la Regione, tramite le SDA, effettua la presa in carico delle domande ai fini delle successive fasi di istruttoria e di autorizzazione al pagamento delle stesse.

**Verifica della ricevibilità delle domande**

È una fase istruttoria a carico delle SDA competenti per territorio la cui durata è di 30 giorni successivi alla scadenza delle domande.

Sono dichiarate ricevibili:

- le domande, compilate on-line, rilasciate sul sistema informativo entro la scadenza del 31 luglio 2007;
- le domande consegnate nella versione cartacea entro dieci giorni successivi alla scadenza fissata;
- le domande sottoscritte in originale ed autenticate nei termini di legge;

Le istanze prive di anche uno solo dei requisiti sopra enunciati sono dichiarate non ricevibili.





## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le domande dichiarate ricevibili accedono alle fasi successive dell'istruttoria.

La non ricevibilità va comunicata al richiedente, da parte delle SDA competenti, con lettera raccomandata con A.R. Il richiedente ha tempo **10 giorni** per effettuare ricorso amministrativo indirizzandolo a: Regione Marche – Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, via Tiziano, 44 – 60100 Ancona.

**Verifica dell'ammissibilità delle domande**

E' una fase istruttoria a carico delle SDA competenti per territorio.

Sono dichiarate ammissibili le domande che soddisfano le condizioni poste ai punti 1,2,3,4,5 e 6 del paragrafo *Limitazione alle condizioni di ammissibilità ed obblighi dei beneficiari* di cui all'allegato B della presente deliberazione "Disposizioni attuative del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Marche" con riferimento alla Misura 2.1.4. – Pagamenti agroambientali Sottomisura b) – "Sostegno all'agricoltura biologica" e che non incorrono nella casistica di cui al penultimo comma del paragrafo *Intensità e tipologia dell'aiuto* del medesimo allegato B.

Le istanze che non soddisfano anche una sola delle condizioni sopra enunciate sono dichiarate non ammissibili.

Le domande ammissibili accedono alle fasi successive dell'istruttoria.

**Attribuzione dei punteggi di priorità**

E' una fase istruttoria a carico delle SDA competenti per territorio.

La procedura verrà svolta informaticamente sulla base delle dichiarazioni contenute in domanda e della documentazione allegata, relativa ai requisiti descritti al paragrafo *Criteri di priorità per la selezione dei beneficiari* di cui al sopra citato allegato B alla presente.

Le priorità non dichiarate in domanda, anche se possedute, non determinano attribuzione di punteggio. Non sono possibili integrazioni o modifiche successivamente alla emanazione del provvedimento di ammissibilità contenente l'attribuzione del punteggio. Non sono pertanto accoglibili eventuali ricorsi concernenti le priorità non dichiarate in domanda e non modificate in tempo utile.

Il procedimento a carico delle SDA si conclude con l'emanazione dei seguenti provvedimenti a carico:

- dei beneficiari dichiarati ammissibili, con l'indicazione dell'aiuto concedibile sotto condizione e del punteggio di priorità, complessivo e distinto per criteri;
- dei richiedenti dichiarati non ricevibili o non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione.

I provvedimenti di ammissibilità vengono trasmessi alla struttura di coordinamento regionale della Misura, che nel caso specifico è il Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca.

Tutti i richiedenti inoltre ricevono a cura della SDA competente la comunicazione, notificata a mezzo raccomandata A.R., relativa all'esito dell'istruttoria che li riguarda ed al relativo provvedimento che è stato emanato.

**Formazione della graduatoria unica regionale ed elenco dei beneficiari collocatisi in posizione utile**

Il Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca riceve dalle SDA gli elenchi dei beneficiari ammissibili con l'importo concedibile ed i relativi punteggi di priorità.

In caso di disponibilità finanziaria insufficiente a coprire tutte le domande, provvede alla elaborazione della graduatoria unica regionale, sulla base dei punteggi assegnati dalle SDA, ed approva le domande collocatesi in posizione utile al finanziamento. Tale adempimento non viene invece eseguito nel caso in cui le disponibilità finanziarie garantiscano la copertura di tutte le istanze ammesse o ammissibili.

4



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'adozione della proposta di liquidazione dell'aiuto da trasmettere all'Organismo Pagatore per gli adempimenti di competenza è subordinata alla Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea del PSR Marche 2007-2013.

**Calcolo dell'aiuto e formazione della graduatoria**

Le procedure concernenti la determinazione dell'aiuto spettante a ciascun beneficiario e la formazione della graduatoria di merito saranno effettuate dopo l'approvazione da parte della Commissione Europea del PSR Marche 2007-2013 con specifica Decisione. I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria sul sito <http://www.agri.marche.it>.

**Controlli e decadenze**

*Il sistema di controlli e sanzioni è delineato al cap. 11.2.2 del PSR "Descrizione sintetica della struttura di controllo".*

*Si ribadiscono tuttavia alcuni punti riportati nella circolare AGEA n. ACIU.2007.237 del 6/04/2007.*

- a) Il Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione disciplina l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. Tale regolamento prevede che i principi generali di controllo e le disposizioni relative alle riduzioni ed esclusioni in caso di false dichiarazioni, seguano i principi già previsti nel SIGC. In particolare l'art. 2 del regolamento in questione dispone l'applicazione, mutatis mutandis, dei seguenti articoli del Reg. (CE) n. 796/2004:

- l'articolo 5 (Identificazione degli agricoltori);
- l'articolo 22 (Revoca delle domande di aiuto);
- l'articolo 23 (Principi generali dei controlli);
- l'articolo 69 (Modifiche e integrazioni della banca dati informatizzata dei bovini);
- l'articolo 73 (Recupero di importi indebitamente erogati).

- b) Alla misura in questione si applicano, inoltre, i seguenti articoli del Reg. (CE) n. 796/2004:

- l'articolo 2, punti 10 (Irregolarità) 22 (Superficie determinata) e 23 (Animale accertato);
- l'articolo 6 § 1 (Identificazione delle parcelle agricole);
- l'articolo 9 (Sistema di controllo in materia di condizionalità);
- l'articolo 18 (Semplificazione delle procedure);
- l'articolo 21 (Presentazione tardiva delle domande);
- l'articolo 25 § 1 (Controlli in loco - preavviso).

Le superfici e gli animali per i quali si chiede il sostegno vengono individuati mediante i riferimenti indicati sulla modulistica della domanda.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Modalità di esecuzione del campione e dei controlli**

La Regione Marche, in coerenza con l'articolo 20 del regolamento (CE) 1975/06, avrà cura di disporre, per quanto possibile, affinché i controlli in loco per il PSR siano coincidenti con quelli svolti ai fini della PAC.

**Conferma annuale degli impegni e richiesta periodica di pagamento**

Tale conferma degli impegni che ha valore di richiesta periodica del pagamento degli aiuti deve essere presentata dai beneficiari **per acquisire l'aiuto nelle annualità successive alla prima.**

**Elenchi di liquidazione**

Il Servizio Agricoltura riceve dalle SDA gli elenchi di pratiche da liquidare e cura, dopo opportune verifiche, l'invio degli stessi all'Organismo Pagatore.

**Semplificazione amministrativa**

Alla presentazione dei dati e della documentazione da allegare alla domanda, si applicano le norme vigenti in materia di semplificazione procedurale (dichiarazioni, autocertificazione, sottoscrizione domande) di cui alle disposizioni riportate nel DPR 28/12/2000 n. 445.

**Trattamento dei dati**

La presentazione di una domanda di aiuto ai sensi delle misure agroambientali rappresenta per la Regione, per il Servizio Agricoltura e per le SDA interessate, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali in essa contenuti.

**Ricorribilità dei provvedimenti**

- Avverso i provvedimenti emessi dalle SDA provinciali può essere presentato ricorso amministrativo, **entro 20 giorni** successivi alla data di notifica del provvedimento in questione, al Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca della Regione Marche - via Tiziano, 44 - 60100 Ancona, che entro 20 giorni provvederà ad esaminare il ricorso suddetto e a dare comunicazione circa l'esito al ricorrente;
- Atteso che il provvedimento emesso dalla SDA si esprime in modo conclusivo sugli elementi determinanti dell'istruttoria, cioè la ricevibilità dell'istanza, l'ammissibilità all'aiuto e l'attribuzione del punteggio;
- Atteso che l'elaborazione della graduatoria unica regionale e la proposta di liquidazione ad AGEA da parte del Servizio Agricoltura è un atto conseguente, di mera applicazione delle determinazioni delle SDA;
- Il richiedente che non si ritiene soddisfatto dell'esito della domanda di riesame, o che non ha inteso presentarla, può promuovere ricorso, avverso il provvedimento delle SDA, presso la Magistratura Amministrativa.

**Impegni agroambientali**

A questo punto occorre fornire le **indicazioni specifiche concernenti l'applicazione della condizionalità e degli ulteriori requisiti minimi** nell'ambito delle misure previste nell'Asse 2 dei PSR 2007-2013.

In particolare, in questa sede, vengono presi in considerazione gli aspetti concernenti i requisiti minimi ed i requisiti ulteriori relativi ai "Pagamenti agroambientali" (214), ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1698/05.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per le norme in questione occorre far riferimento al cap. 5.3.2.1 del PSR ed alla d.g.r. n. 151 del 26/02/2007 concernente "Reg. (CE) 1782/03 - DM del 21/12/2006: applicazione regime di condizionalità della Politica Agricola Comune (PAC) nella Regione Marche per l'annualità 2007".

**Descrizione del livello di riferimento pertinente per ciascun impegno agroambientale**

Conformemente all'allegato 2, punto 5.3.2.1.4 del regolamento (CE) 1974/2006 è obbligatorio stabilire un livello di riferimento "baseline" pertinente per ciascun impegno agroambientale.

Per "baseline" pertinente si intende un impegno di condizionalità in particolare il rispetto dei **Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e/o Buone Condizioni agronomiche ed Ambientali (BCAA)** che costituiscono il prerequisito di base cui deve essere direttamente collegato un determinato impegno agroambientale. In altri termini, ogni impegno agroambientale deve essere riconducibile ad una baseline "sottostante" e pertinente, che non può essere considerata alla stregua degli impegni previsti nelle misure del PSR, e quindi non possono essere incluse nella giustificazione economica dei premi.

Le indicazioni contenute nel cap. 5.3.2.1 del PSR appaiono sufficientemente esaustive per coprire i più frequenti ambiti di impegni agroambientali.

A scopo esemplificativo occorre considerare quindi:

- il livello di riferimento base di condizionalità;
- il livello di riferimento aggiuntivo descritto nei precedenti paragrafi;
- i principali impegni agroambientali e di benessere degli animali che "vanno oltre" i due precedenti livelli di riferimento.

**Decorrenza degli impegni**

Le modalità e i tempi di presentazione delle domande per i contratti agroambientali decorrenti a partire dal 1° gennaio 2007, sono definiti dall'articolo 8 del regolamento (CE) 1975/2006 che rinvia all'articolo 11 del regolamento (CE) 796/2004. L'articolo in questione, tra le varie disposizioni applicabili nel contesto della PAC, prevede come data limite di presentazione delle domande il 15 maggio di ogni anno alla quale dovrebbero allinearsi anche i PSR, per l'annualità 2007 prorogato al 31 luglio 2007.

La decorrenza degli impegni agroambientali coincide con la data di presentazione della domanda di aiuto (sottoscrizione degli impegni pluriennali).

**Modulistica**

- modello 2.1.4 - b), in cui devono essere riportati gli appezzamenti, le relative colture e la rotazione biennale;
- allegato C concernente il modello di dichiarazione del richiedente per gli impegni relativi alla natura specifica del bando a condizione;
- allegato D concernente la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di priorità.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

MODELLO 214/b

RICEDENTE

DOMANDA ORGANISMO PAGATORE n.

Num. Ord.	Num. App.	RIQUADRO COLTURE SPECIALIZZATE				RIQUADRO COLTURE PROMISQUE				Altra Sottomisura App.	
		coltura specializzata	Num. piante	Sup. inter. App.	Cultura 1° anno prec.	Cultura 2° anno prec.	1° coltura promiscua	Sup. 1° colt. Prom.	Num. piante 1° colt. Prom.		2° colt. Prom.
1				alca				alca			alca
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
TOT. SUPERFICIE INTERESSATA (1) alca						Tot. 1° Colt. Prom (2) alca				Tot. 2° Colt. Prom (3) alca	
TOTALE SUPERFICIE AZ. INTERESSATA (1+2+3)											

FIRMA DEL RICEDENTE

FIRMA DEL TECNICO

ay



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## Allegato B

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-13 RIFERITE AI PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

## Definizioni generali

## Azienda agricola

L'azienda agricola è un'unità produttiva costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, cioè, persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio aziendale. La superficie dell'azienda è tutta quella in possesso dell'imprenditore così come risultante dal fascicolo unico aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

## Unità tecnico-economica (UTE)

Per unità tecnico economica (UTE) si intende quanto indicato all'art. 1, comma 3, del DPR 503/99, ossia l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in maniera prevalente, ed avente una propria autonomia produttiva.

Normalmente la UTE corrisponde all'azienda agricola. Ai fini della gestione del PSR Marche 2007-2013 la UTE si può identificare con la superficie aziendale ricadente in un medesimo comune, mentre, nel caso in cui la superficie aziendale ricada in due o più comuni, viene considerata comunque una sola UTE allorché tali superfici siano limitrofe e continue.

## Imprenditore agricolo

La definizione di imprenditore agricolo è contenuta nell'art. 2135 del codice civile, così come modificato dalla cosiddetta "legge di orientamento" (D.Lgs 18 maggio 2001 n. 228).

## Superficie agricola utilizzata (SAU)

Insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie.

## Superficie foraggiere

Ai fini dell'attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici foraggere tutte le superfici investite con le seguenti colture:

TAB 1 - foraggiere

CODICE	DESCRIZIONE COLTURE FORAGGERE
--------	-------------------------------



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

012	AGROPIRO - GRAMIGNA
015	AGROSTIDE - DA FORAGGIO
350	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS CANINA L.)
353	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS CAPILLARIS L.)
351	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS GIGANTEA ROTH.)
352	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS STOLONIFERA L.)
069	ALTRE COLTIVAZIONI ANNUALI DA FORAGGIO
519	ALTRE FORAGGERE ANNUALI
523	ALTRI CEREALI - DA FORAGGIO (ANCHE INSILATI)
537	AVENA - DA FORAGGIO
908	BARBABIETOLA - DA FORAGGIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
024	BIETOLA - DA FORAGGIO
026	BROMUS
027	CAROTA - DA FORAGGIO
028	CAVOLO - DA FORAGGIO
545	CHENOPODIUM QUINOA
030	CICERCHIA - DA FORAGGIO
022	CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO
354	CODA DI VOLPE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ARRHENATHERUM ELEATIUS L.)
140	COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO
032	ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO
355	ERBA MAZZOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. DACTYLIS GLOMERATA L.)
562	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO
356	ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (ECOTIPI))
357	ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA-))
575	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO
574	FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO
358	FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA FABA L.)
038	FESTUCA - DA FORAGGIO
359	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)
360	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA OVINA L.)
361	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.)
362	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA RUBRA L.)
363	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTULOLIUM)
862	FIENO GRECO
041	FLEO
364	FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM BERTOLINI)
365	FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM PRATENSE L.)
578	FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO
586	GIRASOLE - DA FORAGGIO
594	GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO
588	GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO
599	GRANO SARACENO - DA FORAGGIO
604	GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO
108	GRANTURCO (MAIS) - INSILATO
001	GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA
607	LEGUMINOSE DA GRANELLA
609	LINO - DA FORAGGIO
046	LOIETTO ( SP. LOLIUM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO
047	LOIETTO ( SP. LOLIUM PERENNE) - DA FORAGGIO
368	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM MULTIFLORUM LAM.)
370	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM PERENNE L.)

Cg





## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

369	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.)
612	LUPINELLA - DA FORAGGIO
371	LUPINELLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ONOBRICHIS VICIIFOLIA SCOP.)
615	LUPINO - DA FORAGGIO
051	LUPOLINA - DA FORAGGIO
372	LUPOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO LUPOLINA L.)
625	MIGLIO - DA FORAGGIO
091	NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO
870	ORZO
871	ORZO - DA FORAGGIO
053	PANICO - DA FORAGGIO
103	PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA 20%
054	PASCOLO ARBORATO - TARA 50%
065	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI)
063	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%
064	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%
651	PISELLI - DA FORAGGIO
020	PISELLI ALLO STATO SECCO
374	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA NEMORALIS L.)
376	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.)
375	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA PRATENSIS L.)
067	PRATO PASCOLO POLIFITA - DA FORAGGIO
068	PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO
090	RAPA - DA FORAGGIO
678	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO
684	SEGALA - DA FORAGGIO
077	SENAPE - DA FORAGGIO
149	SESAMO DA FORAGGIO
690	SOIA - DA FORAGGIO
693	SORGO - DA FORAGGIO
045	SPELTA - DA FORAGGIO
840	SULLA - DA FORAGGIO
378	SULLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. HEDYSARUM CORONARIUM L.)
152	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO
379	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)
381	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.)
383	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.)
384	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.)
386	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM REPENS L. VAR.)
385	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM REPENS L.)
388	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.)
154	TRITICALE
093	TRITICALE - DA FORAGGIO
079	VECCE - DA FORAGGIO
389	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA SATIVA L.)
390	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA VILLOSA ROTH.)

Unità di Bestiame Adulto (UBA )

Cly



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'indice UBA è utilizzato per equiparare tutti gli animali in termini di utilizzo delle unità foraggiere prodotte dai terreni agricoli e di potenziale carico inquinante. Nell'ambito del PSR Marche 2007-2013 i parametri di conversione sono riportati nella tabella seguente:

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Cervi	0,4
Tori	1	Daini e caprioli	0,25
Bovini da 2 e più anni da macello	1	coniglie madri (fattrici)	0,02
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Lattonzoli	0,3
Vacche da latte	1	Magroni	0,3
Altre vacche	1	Scrofe di peso > 50 kg	0,5
Pecore	0,15	Suini da ingrasso	0,3
Arieti	0,15	Verri	0,3
Altri ovini	0,15	Polli da carne	0,003
Altri ovini di età > 10 mesi	0,15	Galline ovaiole	0,014
Equini di età > 6 mesi	1	Altri avicoli	0,003
Asini di età > 6 mesi	1	Altri volatili	0,003

Daini, cervi e caprioli vanno riportati come numero complessivo di capi nella casella "altre tipologie di allevamento" sullo specifico riquadro della consistenza zootecnica del modello unico di domanda. Deve altresì essere compilato l'apposito riquadro delle personalizzazioni regionali per distinguere i cervi dalle due altre categorie.

**Carico di bestiame**

Si definisce carico di bestiame il rapporto tra tutte le UBA allevate in azienda e gli Ha complessivi di SAU a foraggiere.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****Residenza dell'imprenditore**

La residenza dell'imprenditore è quella risultante dall'anagrafe comunale.

**Sede operativa aziendale**

La sede operativa aziendale deve risultare dalla specifica iscrizione alla Camera di Commercio.

**Causa di forza maggiore**

Sono considerate causa di forza maggiore:

- il decesso dell'imprenditore;
- la sopravvenuta incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;
- le calamità naturali gravi che colpiscono in misura superiore al 30% la superficie agricola aziendale, i fabbricati aziendali adibiti alle attività agricole zootecniche o all'abitazione dell'imprenditore;
- la distruzione fortuita, per cause dolose o colpose non imputabili a responsabilità del beneficiario, delle dotazioni e delle strutture aziendali;
- le epizootie e le patologie che colpiscono in misura superiore al 30% il patrimonio zootecnico aziendale.

**Misura 2.1.4. – Pagamenti agroambientali**

La misura è finalizzata a promuovere uno sviluppo sostenibile delle aree rurali, incoraggiando degli agricoltori a rendere un servizio alla società civile, attraverso l'applicazione di metodi di produzione agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica.

**Sottomisura b) – "Sostegno all'agricoltura biologica"**

La sottomisura prevede la concessione di un sostegno a favore degli agricoltori destinato al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- incentivare le pratiche di agricoltura biologica al fine di ridurre l'impiego di prodotti chimici di sintesi in agricoltura e favorire il miglioramento della fertilità agronomica dei terreni attraverso il sistematico ricorso a fertilizzanti organici associato a pratiche conservative nei confronti del ciclo del carbonio e dell'azoto;
- aumento della sicurezza alimentare ed in particolare della salubrità dei prodotti agricoli utilizzati dai consumatori, attraverso l'incremento, in sinergia con le misure dell'asse 1, delle produzioni biologiche commercializzate.

**Beneficiari**

Possono essere beneficiari della presente misura gli imprenditori agricoli, che si impegnano all'adozione di tecniche di coltivazione biologica nel rispetto delle condizioni di seguito indicate per un periodo di 5 anni.

**Limitazioni alle condizioni di ammissibilità**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. La superficie oggetto dell'aiuto deve essere posseduta dall'imprenditore, come uso esclusivo e continuativo, per tutta la durata dell'impegno ossia per 5 anni a decorrere dalla data di avvio degli impegni agroambientali.
2. Per i terreni in affitto i contratti di affitto scritti e verbali devono essere registrati entro e non oltre 30 giorni successivi la data di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto
3. L'impegno di adozione delle tecniche biologiche deve riguardare una superficie minima di 2 ha, che può essere ridotta a 0,5 ha nel caso di aziende con una superficie minima di 0,3 Ha coperta con serre o tunnel oppure coltivata con colture arboree da frutto od ortive;
4. Le condizioni previste nel successivo paragrafo "Tipologie degli interventi" del presente allegato debbono essere rispettate su tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.
5. L'impegno di adozione delle tecniche biologiche deve riguardare l'intera superficie di una Unità Tecnico Economica (UTE), così come definita al capitolo 3 del presente documento. Pertanto la UTE corrisponde normalmente all'azienda agricola. Solo nel caso in cui l'azienda abbia più centri aziendali autonomi situati in province diverse può essere costituita da più UTE.
6. E' prevista una deroga al punto precedente in ragione della possibilità di adottare le tecniche di coltivazione biologiche soltanto su tutte le colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie della UTE indicata al punto precedente.

**Tipologie degli interventi**

Il sostegno annuale, con una durata di 5 anni, è concesso per il rispetto delle tecniche di produzione biologica che preveda le seguenti attività:

- a) coltivazione ed allevamento nel rispetto del metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni. È possibile adottare tecniche di allevamento non biologiche;
- b) applicazione di una rotazione colturale, per tutta la durata dell'impegno, che rispetti i seguenti vincoli:
  - presenza di colture foraggere per non più di quattro anni, nello stesso appezzamento, nel corso della durata dell'impegno di 5 anni. Questo vincolo non si applica alle aziende con allevamenti aziendali con un carico di bestiame, anche non allevato con il metodo biologico, compreso tra 0,2 e 2 UBA/Ha di foraggere, calcolato con le modalità indicate al successivo paragrafo "Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale";
- c) divieto di monosuccessioni colturali, con esclusione degli erbai misti avvicendati. Si considera monosuccessione, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
  - la coltivazione per due o più anni consecutivi di coltivazioni cereali autunno vernini nello stesso appezzamento. È consentita una deroga a tale regola soltanto nel caso della coltivazione per due anni consecutivi di un cereale autunno vernino in successione alla coltivazione di una foraggiera polienale;
  - la coltivazione per due o più anni consecutivi di coltivazioni primaverili estive della medesima specie vegetale nello stesso appezzamento.

*dy*



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La coltivazione di una coltura intercalare tra due coltivazioni annuali sopra indicate, non è condizione di superamento del vincolo di divieto della monosuccessione.

- d) le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente non avvicendate, sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l'azienda disponga di bestiame aziendale e che lo stesso sia allevato con il metodo biologico di cui al Reg. (CE) n. 1804/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

In tal caso affinché tali superfici siano ammissibili all'aiuto dovrà essere presente in azienda un carico di bestiame compreso tra 0,2 e 2 UBA/Ha di foraggiere, calcolato con le modalità indicate al successivo paragrafo "Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale" e tenendo conto del solo bestiame allevato con il metodo biologico

- e) le superfici coltivate con colture foraggiere avvicendate sono eleggibili a premio ogni anno per una quota massima del 60% della SAU avvicendata. Tuttavia nel caso di presenza di allevamento aziendale con un carico di bestiame, anche non allevato con il metodo biologico, compreso tra 0,2 e 2 UBA/Ha di foraggiere, le colture foraggiere avvicendate possono essere liquidate nella loro totalità. Il carico di bestiame è calcolato con le modalità indicate al successivo paragrafo "Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale".

**Intensità e tipologia di aiuto**

Sono concesse indennità agroambientali per unità di superficie interessate dall'adozione delle tecniche di coltivazione riportate al precedente paragrafo "Tipologie degli interventi".

L'importo di tale indennità è determinata sommando per ciascuna unità di riferimento i valori relativi alle minori entrate c/o ai maggiori costi derivanti dall'adozione dell'impegno agroambientale della presente sottomisura. I valori di tale compensazione saranno definiti con l'approvazione del PSR Marche 2007-2013.

Nel caso di indennità per ettaro dovrà in ogni caso essere verificato il rispetto dei tetti massimi, cumulativi per tutte le diverse sottomisure della misura 2.1.4., per le seguenti tipologie di coltura:

- 600 Euro ad ettaro per le colture annuali;
- 900 Euro ad ettaro per le colture perenni specializzate;
- 450 Euro ad ettaro per altri usi dei terreni.

Nel caso di indennità per i capi allevati, il calcolo dell'importo massimo erogabile per ciascun capo, viene effettuato sulla base di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 9, lettera b) del Reg. (CE) 1974/06. I valori di tale compensazione saranno definiti con l'approvazione del PSR Marche 2007-2013.

In particolare, le superfici aziendali che possono concorrere a determinare il massimale dell'indennità dell'azienda per i capi allevati, sono le superfici investite annualmente a foraggiere dall'azienda con i seguenti massimali:

- 600 Euro ad ettaro per le colture foraggiere annuali;
- 450 Euro ad ettaro per le colture foraggiere poliennali, per i pascoli ed i prati pascolo.

Anche per tali superfici dovrà essere verificato il rispetto del tetto massimo, cumulativo per tutte le diverse sottomisure della misura 2.1.4.

ag ~



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le indennità saranno erogate alle aziende agricole sulla base della seguente digressività:

- 100% della indennità calcolata sui primi 80 ettari di SAU;
- 50% della indennità calcolata sui successivi ettari di SAU e fino ad un massimo di 120 ettari;
- nessuna indennità calcolata sugli ettari di SAU eccedenti i primi 120 ettari.

La digressività non si applica nel caso di aziende con la presenza di allevamento aziendale con un carico di bestiame, anche non allevato con il metodo biologico, compreso tra 0,2 e 2 UBA/Ha di foraggiare. Il carico di bestiame è calcolato con le modalità indicate al successivo paragrafo "Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale".

Ai fini del rispetto di tale condizione di digressività è fatto divieto di suddividere artificiosamente l'azienda agricola a partire dal 17/04/2007, data in cui stato approvato il PSR da parte del Consiglio Regionale. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario, ricadente sul territorio della Regione Marche, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

**Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale**

Le superfici foraggiare vengono computate, con riferimento alla singola particella catastale, nel rispetto delle seguenti regole:

- le superfici considerate foraggiare sono quelle indicate al capitolo "Definizioni generali" del presente allegato non sono pertanto considerate superfici foraggiare le superfici classificate come bosco in base all'art. 2 della legge regionale 6/05;
- le superfici con una copertura della vegetazione forestale arborea ed arbustiva, intesa come area di incidenza delle chiome, inferiore al 20%, possono essere computate nel calcolo del carico di bestiame per unità di superficie, con una tara del 20%, congiuntamente alle superfici foraggiare (cod. fasc. 103 - PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA 20% );
- le superfici con una copertura della vegetazione forestale arborea ed arbustiva, intesa come area di incidenza delle chiome, compresa tra il 20% ed il 50% possono essere computate nel calcolo del carico di bestiame per unità di superficie, con una tara del 50%, congiuntamente alle superfici foraggiare (cod. fasc.054 -PASCOLO ARBORATO - TARA 50%);
- le superfici con un'incidenza della roccia affiorante fino al 20% della superficie in questione(cod. fasc. 063 - PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%);
- le superfici con un'incidenza della roccia affiorante fino al 50% della superficie in questione(cod. fasc. 064 - PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%)
- le superfici con una copertura della vegetazione forestale arborea ed arbustiva, intesa come area di incidenza delle chiome, superiore al 50%, oppure con roccia affiorante la cui estensione supera il 50%, non possono essere computate nel calcolo del carico di bestiame per unità di superficie;
- non sono presi in considerazione per il calcolo del rapporto UBA/Ha di SAU foraggiare i terreni effettivamente ritirati dalla produzione e comunque non utilizzati o con il pascolo o con sfalci e la relativa raccolta del foraggio;

*Al*





## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- per il computo del carico di bestiame, sono presi in considerazione esclusivamente i capi bovini, equini, ovi-caprini, suini allo stato brado, ungulati ed altri animali "minori" allevati allo stato brado o semibrado, riportati nella tabella di conversione di cui al capitolo "Definizioni generali" del presente allegato;
- l'allevamento dei suini allo stato brado e di ungulati ed altri animali "minori" allevati allo stato brado o semibrado, di cui al trattino precedente, è esercitato in spazi aperti recintati, forniti di un riparo di qualsiasi tipologia per gli animali e di almeno un punto di approvvigionamento di acqua, tali che il rapporto tra la superficie delimitata da recinzione in cui gli animali possono liberamente pascolare e le UBA allevate non sia superiore al valore di 2,0 e non sia inferiore a 0,2 UBA/Ha di SAU. Qualora non sia rispettato tale parametro gli animali non sono computati nel rapporto UBA / SAU di foraggiere.

**Rispetto degli impegni**

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate al capitolo "Definizioni generali" del presente allegato, debbono essere rispettate le condizioni riportate nel presente paragrafo.

Nel corso del periodo di impegno di 5 anni, non è ammissibile alcuna riduzione della superficie oggetto di aiuto. Eventuali riduzioni accertate dai funzionari allo scopo preposti, sono sanzionate con le modalità di cui al Reg. (CE) 1975/06).

Eventuali incrementi delle superfici aziendali, nel periodo di impegno, non danno diritto ad alcun incremento di premio. Tali superfici aggiuntive per le quali non possono essere richieste compensazioni e che non possono essere utilizzate per permutare o sostituire superfici oggetto d'impegno, devono in ogni caso essere dichiarate nella domanda e devono essere assoggettate alla coltivazione con il metodo biologico.

E' consentita la cessione dell'azienda senza la revoca dell'aiuto già percepito da parte dell'imprenditore beneficiario cedente, qualora l'agricoltore subentrante oltre a proseguire gli impegni alle medesime condizioni sopra riportate, sia anche in possesso di tutti i requisiti di accesso alla presente misura.

**Decadenza dell'aiuto**

Vi è decadenza totale o parziale dell'aiuto e la revoca di tutti o parte degli aiuti percepiti, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, secondo le modalità di seguito indicate:

**Mancato rispetto obbligo rotazione foraggiere**

Qualora non venga rispettato l'obbligo di mantenere le colture foraggiere non oltre i 4 anni sullo stesso appezzamento si applicano le penalità di seguito descritte:

Incidenza percentuale della superficie a foraggiere con anomalia su foraggiere totali	Penalità
Uguale o inferiore al 10%	10% del premio annuale





## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Superiore al 10% ed inferiore al 20%	Decadenza del premio annuale
Superiore al 20%	Decadenza totale con restituzione anche dei premi percepiti negli anni precedenti

In ogni caso, qualora lo scostamento fosse determinato da una superficie con anomalia di oltre 20 Ha, vi è la decadenza del premio annuale e qualora lo scostamento fosse determinato da una superficie in anomalia di oltre 40 Ha, vi è la decadenza totale dell'aiuto e la restituzione anche dei premi percepiti negli anni precedenti

Mancato rispetto divieto monosuccessioni colturali

Qualora non venga rispettato il divieto alla monosuccessione colturale nel corso dell'impegno, si applicano le penalità di seguito descritte:

Incidenza percentuale della superficie con monosuccessione sulla SAU totale	Penalità
Uguale o inferiore al 10%	10% del premio annuale
Superiore al 10% ed inferiore al 20%	Decadenza del premio annuale
Superiore al 20%	Decadenza totale con restituzione anche dei premi percepiti negli anni precedenti

In ogni caso, qualora lo scostamento fosse determinato da una superficie in monosuccessione di oltre 3 Ha, vi è la decadenza del premio annuale e qualora lo scostamento fosse determinato da una superficie in monosuccessione di oltre 5 Ha, vi è la decadenza totale dell'aiuto e la restituzione anche dei premi percepiti negli anni precedenti.

Mancato rispetto del carico di bestiame ad ettaro di foraggiere aziendali

Qualora il requisito della densità di bestiame, sulla base del quale sono previsti gli aiuti in deroga previsti dai punti d) ed e) del precedente paragrafo "Tipologie degli interventi" del presente allegato, risulti non mantenuto nel corso dell'impegno, si applicano le penalità di seguito descritte: (densità media annuale)

Scostamento percentuale della media annuale UBA/Ha foraggiere	Penalità
Uguale o inferiore al 10%	10% del premio annuale
Superiore al 10% ed inferiore al 20%	Decadenza del premio annuale
Superiore al 20%	Decadenza totale con restituzione anche dei premi percepiti negli anni precedenti

9



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In ogni caso, qualora lo scostamento fosse determinato da un numero di capi in eccesso o in difetto di oltre 20 UBA, vi è la decadenza del premio annuale e qualora lo scostamento fosse determinato da un numero di capi in eccesso o in difetto di oltre 40 UBA, vi è la decadenza totale dell'aiuto e la restituzione anche dei premi percepiti negli anni precedenti

**Criteri di priorità per la selezione dei beneficiari**

La definizione della graduatoria di accesso avverrà con la seguente procedura:

***FASE I: Assegnazione di priorità generali***

È assegnata priorità ordinale generale a tutti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti. Si procederà applicando in sequenza quanto indicato ai punti 1), 2), 3) e 4).

- 1) È assegnata priorità assoluta a tutti gli agricoltori che abbiano sottoscritto un patto di filiera di qualità, riguardante le produzioni biologiche oggetto dell'aiuto, ricompreso in un progetto di filiera ammesso a finanziamento dalla Regione Marche con le modalità stabilite al capitolo 3.2.2.4 del PSR Marche.

Dimostrazione del possesso della priorità per l'adesione al patto di filiera: L'azienda per poter beneficiare dell'aiuto deve essere ricompresa in un progetto di filiera che abbia visto approvato dalla Regione Marche il progetto esecutivo finale del patto di filiera stesso.

- 2) A parità di condizione di priorità dopo l'applicazione del punto precedente, è assegnata priorità assoluta a tutti gli agricoltori che abbiano sottoscritto un patto territoriale, riguardante le superfici biologiche oggetto dell'aiuto, inserito in un accordo agroambientale territoriale ammesso a finanziamento dalla Regione Marche con le modalità stabilite al capitolo 3.2.2.4 del PSR Marche.

Dimostrazione del possesso della priorità per l'adesione al patto territoriale: L'azienda per poter beneficiare dell'aiuto deve essere ricompresa in un accordo agroambientale che abbia visto approvato dalla Regione Marche il progetto esecutivo finale del progetto agroambientale stesso.

- 3) A parità di condizione di priorità dopo l'applicazione del punto precedente, è assegnata priorità assoluta alle aziende che adottano tecniche di allevamento biologico.

Dimostrazione del possesso della priorità di allevamento biologico: Disponga della certificazione di allevamento biologico su tutti gli animali allevati in azienda. Inoltre il rapporto UBA allevati in azienda e la SAU totale aziendale dovrà essere compresa tra 0,2 e 2 UBA/ha.

- 4) A parità di condizione di priorità dopo l'applicazione dei due punti precedenti, è assegnata priorità assoluta a tutti gli agricoltori che effettuano la vendita diretta ai consumatori finali, in azienda o fuori azienda, dei prodotti aziendali.

Dimostrazione del possesso della priorità per la vendita diretta: Possesso di un punto vendita aziendale o extra aziendale abilitato alla commercializzazione di una quota almeno pari al 30% delle produzioni biologiche aziendali, calcolate come valore equivalente assegnato sulla base della seguente tabella:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

<i>Punteggio alla produzione aziendale</i>	<i>Valore Unitario (a)</i>	<i>Unità aziendali (b)</i>	<i>Valore totale (a x b)</i>
<i>Cereali (**)</i>	1.0		
<i>Patate (***)</i>	3.8		
<i>Officinali (***)</i>	9.4		
<i>Ortive in pieno campo</i>	16.0		
<i>Frutteti (***)</i>	7.4		
<i>Frutta a cuscio (***)</i>	1.8		
<i>Oliivo da tavola (***)</i>	3.7		
<i>Oliivo da olio (**)</i>	3.0		
<i>Vigneto da vino (**)</i>	4.8		
<i>Vigneto da tavola (***)</i>	2.6		
<i>Vivai (***)</i>	29.6		
<i>Altre arboree (***)</i>	3.2		
<i>Bovini (cano) (***)</i>	0.5		
<i>Vacche da latte (cano)</i>	1.8		
<i>Equini (cano) (***)</i>	0.2		
<i>Ovini (cano) (***)</i>	0.1		
<i>Suini (cano) (***)</i>	0.05		
<i>Polli (100 cani) (***)</i>	0.36		
<i>Ovaiole (100 cani)</i>	0.23		
<i>Altri volatili (100 cani)</i>	0.16		
<i>Conioli (fattrice) (***)</i>	0.06		

(\*\*) Prodotti da considerare come quota di vendita diretta solo come prodotto trasformato (olio, vino, farina, ecc..)

(\*\*\*) Prodotti da considerare come quota di vendita diretta

**FASE II: Assegnazione dei punteggi di priorità specifici**

Nell'ambito delle aziende con medesimo livello di priorità generale saranno assegnati i seguenti punteggi di priorità specifiche:

<b>Assegnazione dei punteggi di priorità</b>		<b>Punteggio</b>
<b>Settore produttivo</b>	Prevalenza settore produttivo: bovini da carne e latte, ovini, ortofrutta	30
	Prevalenza settore produttivo: cereali, settore avicolo, settore olivicolo	20

*ah*



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	Prevalenza settore produttivo: settore vitivinicolo, settore suinicolo	10
<b>Punteggio massimo assegnabile al settore produttivo</b>		<b>30</b>
<b>Aree protette o con problemi di tutela ambien- tale</b>	Azienda agricola ricadente prevalentemente in area Natura 2000 o area a parco	30
	Azienda agricola ricadente prevalentemente in area ZVN	30
<b>Punteggio massimo assegnabile alla ubicazione dell'azienda</b>		<b>60</b>

Dimostrazione della prevalenza di allevamento: Risulta prevalente la specie animale il cui numero di UBA aziendali rappresenta oltre il 50% della totalità delle UBA considerate nel rapporto UBA/Ha di foraggiare dell'azienda.

Dimostrazione dell'ubicazione dell'azienda: a) è considerata azienda ricadente in area Natura 2000 l'azienda la cui SAU ricada per oltre il 50% in area Natura 2000; b) è considerata azienda ricadente in area ZVN l'azienda la cui SAU ricada per oltre il 50% in area ZVN.

**FASE III: Adozione di criteri di preferenza nell'ambito dei gruppi di aziende con parità di punteggio**

Si procederà applicando in sequenza quanto indicato ai punti 1) e 2).

- 1) A tutti i richiedenti, che dopo l'applicazione dei criteri di cui alla FASE I e FASE II, posseggano il medesimo livello di priorità, sarà data priorità assoluta ai giovani imprenditori.

Dimostrazione del possesso della priorità di giovane imprenditore: Età alla data di pubblicazione del bando inferiore a 40 anni.

- 2) A tutti i richiedenti, che dopo l'applicazione dei criteri in precedenza indicati, posseggano il medesimo livello di priorità, sarà data priorità assoluta alle aziende con la più alta superficie coltivata con il metodo biologico.

Ag -



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO C

CUAA  N. Domanda  Pagina (n°/di totali)  /

**MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE  
PER GLI IMPEGNI RELATIVI ALLA NATURA SPECIFICA DEL BANDO A CONDIZIONE**

*(Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – Asse II - Misura 2.1.4., sottomisura b) "Sostegno all'agricoltura biologica" - Bando "a condizione" approvato con DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)*

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA**

*(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)*

Il sottoscritt

nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

e residente a \_\_\_\_\_

via/fraz/loc. \_\_\_\_\_

in qualità di rappresentante legale della società: \_\_\_\_\_,

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – Asse II - Misura 2.1.4., sottomisura b) "Sostegno all'agricoltura biologica" con riferimento al bando "a condizione" approvato con DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

4. di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile crogare il premio per mancata approvazione dell'azione in questione da parte della

*Cy*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Commissione Europea o per l'obbligo di apportare al PSR modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;

5. di applicare, fin dal momento della presentazione della domanda per l'annualità 2007, gli obblighi previsti dal PSR per la sottomisura alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;
6. di accettare di adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore

*Ag*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

MODELLO D

CUAA  N. Domanda  Pagina (n°/di totali)  /

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA**  
(artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

**DICHIARAZIONI ED IMPEGNI DEL RICHIEDENTE**

Il sottoscritt \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_

via/fraz/loc. \_\_\_\_\_

In qualità di rappresentante legale della ditta/società \_\_\_\_\_,

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti di cui Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche - Asse II - Misura 2.1.4., sottomisura b) "Sostegno all'agricoltura biologica" - Bando "a condizione" approvato con DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

Di essere a conoscenza di tutte le condizioni fissate dal PSR 2007-2013 e dal bando approvato con DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e di possedere i seguenti requisiti che danno diritto ai relativi punteggi di priorità:

<b>FASE I: PRIORITA' GENERALI</b>	<b>barra- re con una X</b>	<b>NOTE</b>
1. sottoscrizione di un patto di filiera di qualità, riguardante le produzioni biologiche oggetto dell'aiuto, ricompreso in un progetto di filiera ammesso a finanziamento dalla Regione Marche con le modalità stabilite al capitolo 3.2.2.4 del PSR Marche.		
2. sottoscrizione di un patto territoriale, riguardante le superfici biologiche oggetto dell'aiuto, inserito in un accordo agroambientale territoriale ammesso a finanziamento dalla Regione Marche con le modalità stabilite al capitolo 3.2.2.4 del PSR Marche.		
3. adesione a tecniche di allevamento biologico.		

ag ~





## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. vendita diretta ai consumatori finali, in azienda o fuori azienda, dei seguenti prodotti aziendali: \_\_\_\_\_

(ad es: cereali, patate ecc. come da tabella riportata nell'allegato B).

<b>FASE II: PRIORITA' SPECIFICHE</b>	<b>barrare con una X</b>	<b>NOTE</b>
1. Prevalenza settore produttivo: bovini da carne e latte, ovini, ortofrutta		
2. Prevalenza settore produttivo: cereali, settore avicolo, settore olivicolo		
3. Prevalenza settore produttivo: settore vitivinicolo, settore suinicolo		
4. Azienda agricola ricadente prevalentemente in area Natura 2000 o area a parco		
5. Azienda agricola ricadente prevalentemente in area ZVN		
<b>FASE III: CRITERI DI PREFERENZA</b>	<b>Barrare con una X</b>	<b>NOTE</b>
1. giovane imprenditore agricolo		
2. S.A.U. coltivata con il metodo biologico (ha)	ha _____	

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore